



CITTA' DI FROSINONE

Settore Polizia Locale

Prot. 22376

Frosinone, 16/04/2013

Convenzione per il servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

L'anno 2013, il giorno 16 del mese di aprile, in Frosinone Piazza VI Dicembre snc, in esecuzione della Determinazione n° 836 del 12.04.2013 del Settore Governance del Comune di Frosinone, è stipulata la presente convenzione per il servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Intervengono alla stipula della predetta Convenzione il Col. Carlo del Piano, nella qualità di Dirigente del Comune di Frosinone, con sede legale in Frosinone – Piazza VI Dicembre snc P.I. 00264560608 ed il Sig. Mario Monge nato a Scarnafigi (CN) il 11.12.1959 nella qualità di rappresentante legale della Cooperativa Sol.Co.- Solidarietà e Cooperazione, con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II civ. 31 – 00185 Roma, P.I. 01775051003;

Vista la Legge 8 novembre 1991 n° 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

Vista la Legge Regione Lazio 27 giugno 1996 n° 24 (Disciplina delle cooperative sociali);

Premesso che con l'affidamento alla Cooperativa Sol.Co.- Solidarietà e Cooperazione delle attività oggetto della convenzione l'Ente si pone l'obiettivo di una migliore razionalizzazione della spesa pubblica;

Considerato che la suddetta cooperativa sociale è stata individuata a seguito di procedura negoziata con avviso pubblico, nel rispetto dei criteri previsti in materia di forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;

Art. 1 – Affidamento

Viene disposto l'affidamento, nei confronti della Cooperativa Sol.Co.- Solidarietà e Cooperazione con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II civ. 31 – 00185 Roma, della fornitura del servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.


Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha la durata di mesi cinque a partire dal 26 aprile 2013.

Art. 3 – Obblighi della cooperativa

La Cooperativa Sol.Co.- Solidarietà e Cooperazione si impegna:

- Ad organizzare l'attività lavorativa impiegando, prioritariamente, in essa personale della Frosinone Multiservizi SpA, di cui all'allegato "A";
- Ad impiegare per l'espletamento delle attività in oggetto della convenzione operatori e soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione



dell'attività. Gli operatori ed i soci volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi, debitamente sottoscritti, contenenti tutte le informazioni utili per definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio e quant'altro). La Cooperativa Sol.Co.- Solidarietà e Cooperazione si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;

- A nominare quale Responsabile dello svolgimento dell'attività il Sig. Angelo Canini nato a Roma il 21.06.1966 qualifica professionale consulente;
- A rispettare il personale impiegato nell'attività e, per i soggetti svantaggiati inseriti, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore. In particolare, la Cooperativa Sol.Co.- Solidarietà e Cooperazione si impegna ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL delle cooperative sociali;
- Ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sui luoghi di lavoro;
- Ad assumersi ogni e qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non bella gestione del progetto;
- A trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa;
- A seguire le indicazioni e comunicazioni dell'Ente sulla base di piani relativi ai lavori da eseguire che lo stesso Ente predispone. Le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo saranno definite nei cronoprogrammi disposti dall'Ente secondo le esigenze del caso;

Art. 4 – Orario di lavoro

Il servizio oggetto della presente Convenzione dovrà essere assicurato dal lunedì alla domenica, garantendo il diritto al riposo settimanale, e dovrà prevedere la presenza di almeno tre operatori nelle giornate domenicali o festive infrasettimanali.

Il servizio potrà essere svolto in orario sia antimeridiano che pomeridiano, secondo turni di lavoro che verranno periodicamente comunicati dall'Ente unitamente al cronoprogramma dei lavori.

Art. 5 – Obblighi dell'Ente

L'Ente si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi in argomento il corrispettivo stabilito in € 52.397,22 (cinquantaduemilatrecentonovantasette/22) IVA compresa, da corrispondere alla Cooperativa Sol.Co.- Solidarietà e Cooperazione con cadenza mensile, sulla base delle forniture dei servizi richiesti ed effettuati in ogni singolo periodo e su presentazione di fattura vistata dal referente tecnico attestante la regolare esecuzione dei lavori.

Art. 6 – Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- Grave inadempimento della cooperativa
- Ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente

Entrambi i contraenti possono risolvere la presente convenzione a seguito della contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

Art. 7 – Cauzione

A garanzia della regolare esecuzione delle attività oggetto della predetta convenzione, la Cooperativa Sol.Co.- Solidarietà e Cooperazione costituisce cauzione di € 1299,10 (€ milleduecentonovantanove/10) pari al 3% del corrispettivo pattuito al netto dell'IVA, mediante versamento in contanti al Tesoriere dell'Ente, o fideiussione rilasciata da idoneo istituto, valida per tutta la durata della convenzione. La cauzione, che dovrà essere versata entro e non oltre il

SOL.CO. SOLIDARIETA' E COOPERA. 2
SOC./COOP. SOC. (ONLUS)
Il Presidente

22.04.2013, resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla Cooperativa Sol.Co.- Solidarietà e Cooperazione entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine.

Art. 8 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa Sol.Co.- Solidarietà e Cooperazione.

Art. 9 – Referente dell'Ente

L'Ente nomina quale suo referente il Ten. Alfredo Leo cui la Cooperativa Sol.Co.- Solidarietà e Cooperazione potrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

Art. 10 – Foro competente

Per qualunque contenzioso originato dalla presente Convenzione è competente il Foro di Frosinone.

Il Dirigente Settore Polizia Locale
Col. Carlo del Piano

Cooperativa Sol.Co.- Solidarietà e Cooperazione
Il legale Rappresentante



SOL.CO. SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE
SOC. COOP. SOC. (ONLUS)
Il Presidente
Mario Mengo